



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 1/26

Procedimento n. 1/2026 R.G.PF
IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Francesco Cerotto – Presidente

Avv. Antonio Castucci – Vicepresidente

Avv. Vittorio Palamenghi - Componente

Nel procedimento incardinato dalla Sig.ra XXXXX in data 02.03.2026 via pec ex art. 48 quinquies R.G., questo Tribunale Federale, a seguito dell'udienza del 15.04.2026, riunitosi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 48 quinquies R.G., la sig.ra XXXXX impugnava la delibera assunta dall'Assemblea Nazionale FIDESM del 31 gennaio 2026 con la quale veniva eletto il sig. XXXXX come Consigliere Federale in rappresentanza degli affiliati, nonché ogni atto prodromico e/o consequenziale, connesso e/o collegato, contro la Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM) e XXXXX.

Assumeva la ricorrente che l'elezione del sig. XXXXX, avvenuta in occasione dell'Assemblea Nazionale del 31 gennaio 2026, fosse illegittima perché in contrasto con l'art. 72, comma .1, lettera d), dello Statuto federale FIDESM, tenuto conto che il Sig. XXXXX sarebbe stato privo dei requisiti richiesti sul punto, *id est* non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiore ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, essendo stato condannato in via definitiva in data 1 ottobre 2012 per violazione degli obblighi di vigilanza di cui all'art. 35 dello Statuto Federale punto 4, violazione degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del Reg. Giust. Federale, violazione dell'art. 6 Reg. Giust Fids, violazione dell'art. 4, punto 1, 2 e 3 del Reg. Giust. Fids con l'aggravante di cui agli artt. 26 e 27 comma 1 lett. a) e 24.2 Reg. Giust. Di tal che il sig. XXXXX sarebbe stato privo dei requisiti di eleggibilità indicati dalla normativa federale alla data delle elezioni.

Sotto ulteriore e connesso profilo, l'elezione del Sig. XXXXX sarebbe stata illegittima anche in quanto avvenuta in violazione dell'art. 72, comma 2 dello statuto Federale poiché lo stesso non sarebbe stato riabilitato né, tantomeno, sarebbe stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di Clemenza, risultando ineleggibile.



Tutto ciò premesso, la ricorrente rassegnava le conclusioni, richiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della delibera di proclamazione/elezione del sig. XXXXX a Consigliere Federale, assunta dall'Assemblea Nazionale, fino alla decisione di merito, ovvero l'adozione di ogni differente e/o ulteriore misura cautelare ai sensi dell'art. 48 septies del Regolamento di Giustizia.

Nel merito: in via principale di accertare e dichiarare l'illegittima elezione del sig. XXXXX da parte dell'Assemblea Nazionale e rendere invalida/inefficace/illegittima la delibera di elezione del Consigliere Federale in rappresentanza degli affiliati assunta dall'Assemblea Nazionale FIDESM il 31 gennaio 2026; - sempre in via principale, anche in alternativa: ordinare il nuovo svolgimento dell'elezione del Consigliere Federale in rappresentanza degli affiliati, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, con vittoria di spese funzioni e onorari.

Nelle more della costituzione del Collegio, della decisione sulle richieste cautelari e della fissazione dell'udienza, perveniva alla Presidente Federale, comunicazione via mail a firma del Sig. XXXXX datata 11.03.2026 del seguente tenore:

“Gentile presidente,

egregi consiglieri federali,

egregio segretario generale,

ho preso atto, tornando a casa, del ricorso avverso all'assemblea che mi ha eletto consigliere federale da parte della sorella del Consigliere XXXXX.

Non volendo entrare nel merito giuridico di cui non ho competenza, ritengo che tale ricorso violi l'accordo per cui abbiamo costituito il consiglio federale ed in base al quale mi sono candidato.

Tale situazione rende superflua e nega le condizioni di qualsivoglia condizione di mia collaborazione con la FIDESM.

Per questo motivo invio le mie IRREVOCABILI dimissioni da consigliere federale e da tesserato di codesta federazione.

Colgo l'occasione per porgere i miei cordiali saluti.

XXXXX”

In data 12 marzo 2026, il Tribunale Federale comunicava l'instaurazione del procedimento n. 1/2026, rigettando la richiesta di sospensione dell'esecutività, in ragione delle intervenute dimissioni del Consigliere Federale, fissava l'udienza di discussione del procedimento per la data del 15 aprile 2026.

In data 13 marzo 2026, perveniva all'intestato Tribunale Federale, missiva a firma del Presidente Federale, Laura Lunetta, che evidenziava, alla luce delle dimissioni del Sig. XXXXX da Consigliere Federale, la carenza di interesse alla costituzione in giudizio, rimettendosi alla decisione del Collegio giudicante sul punto.

All'udienza del 15 aprile 2026, la ricorrente precisava le conclusioni come in atti e il Tribunale, in diversa composizione per impedimento della precedente Presidente, Avv. Feliziani, si riservava la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla luce delle evidenze fattuali in atti, il Tribunale ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, tenuto conto che le domande poste dalla ricorrente vertevano esclusivamente sull'accertamento dell'illegittima elezione del sig. XXXXX che, allo stato, ha rassegnato le dimissioni dalle cariche Federali, oltre che da tesserato della Federazione.

Sul punto, la cessazione della materia del contendere si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio



sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta. Nel caso di specie, la contumacia delle parti resistenti, non varia in alcun modo la fattispecie giuridica e le motivazioni sottese al ricorso per cui è causa, dovendosi pertanto ritenere cessata la materia del contendere, ferma la necessità di trasmettere gli atti e la presente decisione alla Procura Federale per le valutazioni del caso per quanto emerso nel ricorso introduttivo e relativi allegati.

Costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali il comportamento processuale tenuto dalle parti e la limitata attività processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, rilevata la comunicazione con cui il Sig. XXXXX ha rassegnato irrevocabili dimissioni in data 12.03.2026,

1. **Dichiara** cessata la materia del contendere.
2. **Compensa** integralmente le spese di lite.
3. **Dispone** la trasmissione degli atti e della presente decisione alla Procura Federale per tutte le valutazioni del caso, anche ai sensi dell'art. 44-quinquies
4. **Dispone** la trasmissione della decisione alle parti per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Roma, nella sede del Tribunale Federale, in data 20 aprile e 2026.

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Francesco Cerotto – Presidente

Avv. Antonio Castucci – Vicepresidente

Avv. Vittorio Palamenghi - Componente